



**Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO
AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO DI ALESSANDRIA**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CUP: C36J21000020006 - CIG: B772F30288

--

Sommario

PREMESSA GENERALE	4
PARTE I - AMMINISTRATIVA	4
1.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2. Definizioni	4
Art. 3. Descrizione sommaria delle opere	6
1.2 QUADRO NORMATIVO	6
Art. 4. Interpretazione del capitolato speciale d'appalto.....	6
Art. 5. Leggi e norme	6
Art. 6. Conoscenza delle condizioni di Appalto.....	6
1.3 CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI	7
Art. 7. Forma dell'appalto	7
Art. 8. Ammontare dell'appalto	8
Art. 9. Categorie dei lavori.....	8
Art. 10. Stipulazione del contratto.....	9
Art. 11. Piano di lavoro	9
Art. 12. Piano di gestione informativa (PGI)	10
Art. 13. Progettazione esecutiva.....	10
Art. 14. Termini per la Progettazione esecutiva	11
Art. 15. Verifica e approvazione della progettazione.....	12
Art. 16. Pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva.....	14
Art. 17. Coperture assicurative - progettazione.....	14
Art. 18. Garanzie	14
Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa. Danni	15
Art. 20. Subappalto	17
Art. 21. Attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa	20
Art. 22. Contratti e attività che non costituiscono subappalto.....	20
Art. 23. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	20
Art. 24. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	25
Art. 25. Trattamento retributivo dei lavoratori.....	25
Art. 26. Tutela dei lavoratori.....	25
Art. 27. Responsabilità tecnica e rappresentanza dell'Appaltatore. Direttore Tecnico di Cantiere. Domicilio e firma atti	26
1.4 INIZIO DEI LAVORI.....	27
Art. 28. Consegna e inizio dei lavori.....	28
Art. 29. Consegna frazionata.....	30
Art. 30. Termine per l'ultimazione dei lavori	30
Art. 31. Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore.....	30
Art. 32. Inderogabilità dei termini di esecuzione	32
Art. 33. Piano di sicurezza e di coordinamento.....	32
Art. 34. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	33
Art. 35. Piano operativo di sicurezza	33
Art. 36. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	33
Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	34
1.5 ESECUZIONE DEI LAVORI.....	34
Art. 38. Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche.....	35
Art. 39. Requisiti particolari per l'esecuzione dei lavori.....	35
Art. 40. Verifica del rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e del Subappaltatore.....	36
Art. 41. Proroghe.....	37
Art. 42. Sospensioni ordinate dalla Stazione Appaltante	37
Art. 43. Ultimazione dei lavori.....	38
Art. 44. Modifiche variazioni e varianti in corso d'opera dei lavori e nuovi prezzi.....	38
Art. 45. Penali in caso di ritardo o inadempimento. Premio di accelerazione.....	41
Art. 46. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	41

Art. 47. Documentazione tecnica e materiali di rispetto	42
Art. 48. Presa in consegna anticipata	42
1.6 CONTABILITA' DEI LAVORI	43
Art. 49. Documenti di contabilità. Valutazione e misura dei lavori. Lavori a corpo. Riserve.....	43
Art. 50. Gestione delle contestazioni e riserve	45
Art. 51. Accordo bonario.....	46
Art. 52. Eventuali lavori a misura	47
Art. 53. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	47
Art. 54. Anticipazione del prezzo.....	47
Art. 55. Prestazioni in economia	48
Art. 56. Strumenti elettronici di contabilità.....	48
1.7 PAGAMENTI	48
Art. 57. Pagamenti in acconto. Rata di Saldo.....	48
Art. 58. Ritardi nel pagamento	49
Art. 59. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	50
Art. 60. Pagamento diretto della Stazione Appaltante e obblighi di tracciabilità finanziaria.....	50
Art. 61. Cessione del contratto e cessione dei crediti	50
Art. 62. Verifiche, collaudo e garanzie	50
Art. 63. Tracciabilità dei pagamenti.....	51
1.8 TUTELE E CONTROVERSIE	51
Art. 64. Risoluzione del contratto	51
Art. 65. Recesso	53
Art. 66. Esecuzione o completamento dei lavori nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	53
Art. 67. Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale – Collegio consultivo tecnico.....	54
Art. 68. Foro competente ed esclusione dell'arbitrato.....	54
1.9 DISPOSIZIONI FINALI.....	54
Art. 69. Disposizioni sulla manodopera	54
Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	55
Art. 71. Impegni dell'operatore economico	55
Art. 72. Rinvenimenti.....	56
Art. 73. Brevetti di invenzione	56
Art. 74. Osservanza regolamento UE sui materiali	56
Art. 75 – Riferimenti di legge e rispetto delle norme ambientali	57
Art. 76. Clausola di chiusura e rinvio.....	58

PREMESSA GENERALE

Il presente **appalto integrato** ha ad oggetto la **progettazione esecutiva**, mediante l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP/PSC), e l'**esecuzione dei lavori** di realizzazione del nuovo campus universitario di Alessandria.

Con decreto di decisione a contrarre n. **** dd. **.**.**** l'UPO ha stabilito di procedere con l'affidamento in oggetto.

PARTE I - AMMINISTRATIVA

1.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto integrato ha per oggetto la Progettazione Esecutiva, da realizzarsi con metodologia BIM, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP/PSC) e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare il nuovo campus universitario di Alessandria, lavori individuati nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro integralmente ed esattamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal PFTE dell'opera e relativi allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere.
3. Sono, altresì, compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive, se previste, contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e condivise dalla Stazione Appaltante, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante stessa.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2. Definizioni

Stazione Appaltante o soggetto appaltante o Committente: si intende ai sensi dell'Allegato I.1, in seguito anche "Stazione Appaltante" o "Ente appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice" o "Committente".

Appalto Integrato: come stabilito dall'art. 44 del D.lgs. 36/2023, comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura a evidenza pubblica di assegnazione dell'appalto integrato, titolare del relativo contratto.

Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art. 358, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010 e della parte III del D.Lgs. n. 36/2023.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento e il capitolato prestazionale contenenti le descrizioni delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche.

Elaborati Progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE): l'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista, così come definito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato I.7 e dagli artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista dell'Appaltatore, così come definito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato I.7 e dagli artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010.

Elaborati Costruttivi: l'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori.

Metodologia BIM (BIM): metodo e strumento di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.9.

Responsabile Unico del Progetto per l'Appalto o Responsabile Unico del Progetto (RUP): Responsabile della Stazione Appaltante per la gestione dell'Appalto ex art. 15, D.Lgs. n. 36/2023.

Direttore dei Lavori (DL): il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi. Per la Direzione dei lavori le modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva, nonché per l'ultimazione dei lavori e per il certificato di collaudo cui l'opera è sottoposta, vale la disciplina del D.Lgs. 36/2023, in particolare il suo allegato II.14.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto MIT n. 49/2018 il DL riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto di appalto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al DL resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il DL opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Direttori operativi: gli assistenti del DL che collaborano nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il DL individua le attività da delegare ai direttori operativi, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14.

Ispettori di cantiere: gli ispettori di cantiere che collaborano con il DL nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il DL individua le attività da delegare agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, gli ispettori di cantiere possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell'art. 114, D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14.

Direttore di cantiere: il tecnico che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dal comma 5 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 C.C., secondo il quale il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'Appaltatore.

Coordinatore della sicurezza per la progettazione esecutiva (CSP): la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'opera con i relativi allegati, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il CSE assume la responsabilità per le funzioni a esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodo di tempo" avranno il significato di giorni di calendario naturali e consecutivi.

In applicazione delle linee guida di cui al decreto MIT n. 49/2018, si intendono per:

Disposizioni di servizio: gli atti mediante i quali il RUP impartisce al DL e al CSE le istruzioni e indicazioni di cui al citato decreto MIT.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il RUP e il DL impartiscono all'Appaltatore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Programma esecutivo dei lavori: il documento che l'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dal progettista, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, e l'art. 32 del presente CSA, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 3. Descrizione sommaria delle opere

1. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
2. Per quanto riguarda la descrizione delle opere si fa espresso rinvio alla Relazione illustrativa generale del PFTE approvato e posto a base di gara.

1.2 QUADRO NORMATIVO

Art. 4. Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di discordanze tra le descrizioni riportate nell'Elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'Elenco prezzi unitari.
3. Si specifica fin d'ora che, all'interno dei documenti progettuali costituenti il PFTE, la menzione di una fabbricazione o provenienza determinata o di un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico ed eventuali riferimenti a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, **sono da intendersi sempre e comunque come indicazioni di "tipo o equivalente"**, di cui alle specifiche tecniche di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023 e smi. A tal fine, saranno da considerarsi conformi alla tipologia indicata, eventuali materiali, prodotti, servizi o forniture che, per caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali, siano idonei a garantire il medesimo risultato previsto dalla documentazione progettuale.

Art. 5. Leggi e norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente C.S.A., l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.

- a. il D. Lgs. n. 36/2023, così come aggiornato dal D.lgs. 209/2024;
- b. le norme del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- c. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- d. il codice civile (di seguito, anche "c.c.");
- e. le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- f. il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- g. il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e la Comunicazione UE 2021/C 58/01;
- i. ogni altra norma, anche di natura regolamentare e/o tecnica, vigente o emanata durante l'esecuzione delle opere, qualora applicabile alle attività oggetto di appalto.

Art. 6. Conoscenza delle condizioni di Appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, tutte le dichiarazioni rilasciate in sede di gara circa la conoscenza delle condizioni dell'appalto.
2. La Stazione Appaltante si riserva, per meri aspetti di dettaglio, di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita dell'opera.

Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle lavorazioni.

3. Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le relative

descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente alla luce delle indicazioni fornite dal RUP e dal Direttore dei Lavori.

4. L'operatore economico concorrente dovrà far presenti prima della presentazione dell'offerta le eventuali carenze degli elaborati. In caso di mancata segnalazione, l'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento e alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

5. Pertanto, nel caso in cui l'Appaltatore rilevasse carenze, difformità o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni.

6. In ogni caso, con la stipulazione del contratto l'Appaltatore accetta il PFTE validato ex art. 42 co. 4 del D.Lgs.n. 36/2023 posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve su ogni aspetto direttamente o indirettamente riconducibile al suddetto progetto.

Con la stipulazione del contratto l'appaltatore accetta di "ingegnerizzare" a propria cura le previsioni contenute nel PFTE in fase di progettazione esecutiva.

7. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformità o errori.

8. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

9. La presentazione dell'offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti, anche ai sensi dell'art. 1655 c.c.

10. L'Appaltatore, prima della formulazione dell'offerta, dovrà verificare in loco la situazione di fatto ai sensi e per gli effetti del Disciplinare di Gara ("Sopralluogo", se previsto). L'assunzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere e, in generale, tutte le circostanze principali e accessorie che possano avere influito sul giudizio della Impresa circa la convenienza a formulare l'offerta.

11. Resta pertanto esplicitamente convenuto che i lavori si intendono assunti dall'Impresa a tutto suo rischio in base a calcoli di propria convenienza, con rinuncia a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse contributi e dazi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore. Resta altresì salva l'eventuale revisione dei prezzi, di cui all'articolo 59.

1.3 CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 7. Forma dell'appalto

1. Il presente appalto è affidato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 44, comma 4, e 108, comma 2, lett. e), D.lgs. 36/2023.

2. L'appalto è a corpo e il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso.

3. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni è sintetizzato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI	
Per lavori a CORPO	55.813.989,97 €
di cui Costi della manodopera	15.101.767,83 €
Oneri della sicurezza	766.678,59 €
Totale dei lavori inclusi gli oneri della sicurezza	56.580.668,56 €
Compenso per la Progettazione esecutiva	769.376,55 €
Importo totale a base di gara	57.350.045,11 €

Art. 8. Ammontare dell'appalto

1. Gli interventi inclusi nel presente appalto a corpo riguardano tutte le opere il cui ammontare corrisponde alla base d'asta pari a € 56.580.668,56 (oltre IVA) di cui € 766.678,59 (oltre IVA) per oneri sicurezza e di cui € 15.101.767,83 (oltre IVA) per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta ed oltre il compenso per la progettazione esecutiva, stimato in € 769.376,55.

2. Il **corrispettivo per i lavori** è stato determinato applicando il vigente Prezziario della Regione Piemonte 2024 e gli elenchi sono descritti nel Capitolato Prestazionale delle singole Discipline.

I nuovi prezzi sono stati determinati in base ai principi allegati al Capitolato Prestazionale delle singole opere di disciplina con le modalità previste, ovvero mediante richiesta di offerta di mercato, o costruzione del prezzo sulla base dell'elenco prezzi con la determinazione della manodopera, spese generali ed utili di impresa.

3. Il **corrispettivo per la progettazione esecutiva e**, posto a base d'asta, è stato determinato ai sensi dall'Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 con applicazione della metodologia BIM, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

Nel corrispettivo per la progettazione esecutiva è compreso l'onorario per la predisposizione degli elaborati necessari all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati non già acquisiti in Conferenza di servizi o comunque prima della stipulazione del contratto di appalto e necessari alla realizzazione dello stesso.

Si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 5, Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, una maggiorazione del 10% sul complessivo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e onorari accessori.

4. Gli importi sopra indicati saranno maggiorati di IVA e oneri di legge.

5. L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo dei lavori a corpo, cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4.1.4 dell'ALL. XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dell'importo previsto per la progettazione esecutiva, cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (limitatamente alla parte di importo ribassabile).

6. I costi della manodopera per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati in € **15.220.649,35 (oltre IVA)** ai sensi dell'art. 41, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023, ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia prevista ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023 e per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41 comma 14, D.Lgs. n. 36/2023. I costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, determinati in sede di progettazione esecutiva, si intendono fissi ed invariabili anche con riferimento a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, restando ferma per l'Appaltatore la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale come previsto dall'art. 41 comma 14, D.Lgs. n. 36/2023.

7. Salve le eccezioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 120, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 9. Categorie dei lavori

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cat.	Classifica	Qualificazion e obbligatoria	Descrizione categoria	Importo lordo (1)	Oneri sicurezza (2)	TOTALE (1+2)	INCIDENZ A %	SUBAP PALTO
OG 1	VIII	si	Edifici civili ed industriali	25.722.086,14 €	353.326,70 €	26.075.412,84 €	46,09%	< 50%
OG 11	VII	si	Impianti tecnologici	14.010.118,91 €	192.447,42 €	14.202.566,33 €	25,10%	SI
OS 13	V	si	Strutture Prefabbricate e In Cemento Armato	5.581.671,07 €	76.671,60 €	5.658.342,67 €	10,00%	NO
OS 18-A	IV bis	si	Componenti strutturali in acciaio	2.836.366,37 €	38.961,22 €	2.875.327,59 €	5,08%	SI
OS 18-B	VI	si	Componenti per facciate continue	7.663.747,48 €	105.271,66 €	7.769.019,14 €	13,73%	SI
			TOTALI	55.813.989,97 €	766.678,59 €	56.580.668,56 €	100,00%	

Art. 10. Stipulazione del contratto

1. Fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione in via d'urgenza ex art. 17, comma 9, D.lgs. 36/2023, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

In ogni caso, il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

3. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando, fanno parte integrante del contratto.

4. Tutte le spese di scritturazione del contratto e relativa appendice, delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto fino al collaudo, sono a totale carico dell'Appaltatore secondo quanto previsto nello schema di contratto.

Art. 11. Piano di lavoro

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla consegna in via d'urgenza ex art. 17, comma 9, D.lgs. 36/2023 ove disposta, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare alla Stazione Appaltante un **Piano di lavoro**, recante tutte le informazioni necessarie a dimostrazione e a garanzia del corretto svolgimento degli incarichi affidati.

2. Nel caso in cui l'appaltatore consegua un ritardo di oltre quindici giorni per la consegna del Piano di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del presente Capitolato.

3. Il Piano di lavoro deve contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'organizzazione e la struttura del Gruppo di lavoro;
- Le procedure e le metodologie per lo svolgimento degli incarichi affidati;
- Il cronoprogramma dettagliato delle attività e delle scadenze più significative.

4. All'interno del Piano di lavoro è contenuto il **Programma della progettazione esecutiva**, in cui sono dettagliate le informazioni e le scadenze relative alla progettazione esecutiva e, in particolare, la scadenza intermedia per la prima emissione del progetto completo.
5. Il piano di lavoro dovrà essere costantemente aggiornato.

Art. 12. Piano di gestione informativa (PGI)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ex art. 17, comma 9, D.lgs. 36/2023 ove disposta, l'appaltatore predispone e consegna, altresì, alla Stazione appaltante il **Piano di gestione informativa (PGI)**, sia in formato non editabile (.pdf), sia in formato editabile (.doc).
2. Il Piano di gestione informativa deve essere redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolato informativo e deve recepire i contenuti dell'offerta di gestione informativa, così come accettati dalla Stazione appaltante.
3. È onere dell'appaltatore chiedere alla Stazione appaltante, mediante apposita comunicazione scritta, le indicazioni che il Capitolato informativo riserva alla competenza di quest'ultima e necessarie ai fini del completamento del PGI. L'appaltatore deve richiedere tali informazioni in tempo utile per la consegna del PGI nei termini sopra descritti, considerato che la Stazione appaltante ha un termine di 4 giorni per rispondere.
4. La Stazione appaltante deve provvedere a verificare il PGI entro 10 giorni dalla sua consegna. Qualora ritenga necessarie integrazioni e/o modifiche al Piano, l'appaltatore è tenuto a rispondere nei 10 giorni successivi. Dalla nuova consegna, la Stazione appaltante ha 4 giorni per l'approvazione del PGI.
5. L'appaltatore rimane in ogni caso l'esclusivo responsabile del PGI.
6. Il PGI potrà essere aggiornato in corso di esecuzione del contratto, su richiesta della Stazione appaltante e/o su proposta dell'appaltatore, se condivisa dalla Stazione appaltante. Per gli aggiornamenti del PGI si applicano i termini di cui al p. 4.
7. In caso di discordanza tra Capitolato informativo e PGI, si applica il PGI. Per quanto eventualmente non disciplinato dal PGI, si applica il Capitolato informativo.
8. In carenza del Piano di Gestione Informativa (PGI) non potrà procedersi con l'avvio del contratto d'appalto e la mancata presentazione del suddetto documento entro i termini indicati sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
9. In particolare, in caso di ritardo nella consegna da parte dell'appaltatore del (PGI), verrà applicata per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo una penale pari a **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**. La penale è intesa quale mera sanzione del ritardo. In aggiunta alla penale l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni sopportati dalla stazione appaltante a causa del ritardo nella consegna del PGI.
10. Nel caso in cui l'appaltatore consegua un ritardo nella consegna del PGI di oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine indicato per la consegna, si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 13. Progettazione esecutiva

1. Il PFTE posto a base di gara è stato predisposto da RTI con capogruppo Atelier(s) Femia verificato, validato e approvato dalla stessa stazione appaltante mediante proprio provvedimento e costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Le previsioni ivi contenute dovranno essere "ingegnerizzate" dall'appaltatore in fase di progettazione esecutiva.
2. La progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo la metodologia BIM, ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 36/2023 e s.m.i e del relativo Allegato I.9 e di quanto riportato all'interno del Capitolato informativo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto nell'ambito del PFTE, costituisce parte integrante del progetto esecutivo e potrà essere aggiornato nell'ambito del Progetto esecutivo stesso. Il Progettista del progetto esecutivo dovrà relazionarsi e coordinarsi, per tutte le attività e lo scambio di informazioni e dati al fine di acquisire tutti i dati utili al completamento della propria attività, con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che ha redatto il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il Fascicolo dell'opera con i relativi allegati.
4. Con la progettazione esecutiva l'Affidatario dovrà predisporre e sottoscrivere:
 - la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento dell'autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 dello stesso decreto;
 - la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al PFTE, ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001.

5. Gli elaborati e i contenuti del progetto esecutivo sono quelli previsti dal Codice dei contratti Allegato I.7 Sezione III da art. 22 ad art. 31 compreso l'eventuale aggiornamento del PSC.

6. Nella redazione del progetto esecutivo l'appaltatore terrà conto degli studi e delle indagini già compiuti; qualora l'appaltatore ritenesse di eseguire ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino a suo autonomo giudizio necessari, gli oneri relativi devono intendersi interamente a suo proprio carico; in ogni caso l'appaltatore adotterà tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo e possa essere regolarmente verificato, validato ed approvato.

7. Il progetto esecutivo dovrà:

- i. essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), approvato e posto a base di gara, nonché alle prescrizioni riportate dai titoli abilitativi acquisiti in sede di Conferenza di servizi o comunque prima della stipula del contratto d'appalto;
- ii. essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- iii. essere corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita;
- iv. determinare in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione.

8. Il progetto dovrà essere sviluppato secondo i "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" di cui al D.M. 23 giugno 2022 (CAM "Edilizia") Il progetto dovrà essere sviluppato con l'obiettivo dell'impiego, per quanto possibile, di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera. Pur con queste limitazioni è intenzione dell'Amministrazione raccogliere la sfida e sottoporre il nuovo edificio a certificazione secondo un protocollo di sostenibilità energetico-ambientale (minimo livello Certified LEED v4 BD+C: NC – WELL) di livello nazionale o internazionale.

9. Il servizio di progettazione dovrà essere condotto ed esaurito secondo un processo integrato e condiviso con la stazione appaltante e la direzione artistica nominata dall'Ateneo.

Allo scopo principale di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro divenire e, all'occorrenza, una decisione congiunta sulle problematiche che venissero a maturare nel corso dell'espletamento del servizio di progettazione, si prevedono 2 (due) riunioni obbligatorie al mese di cui almeno 1 (una) in presenza presso la sede della stazione appaltante (Vercelli, via Duomo n. 6) con la produzione di documentazione atta a dimostrare l'avanzamento delle prestazioni e le scelte progettuali operate.

10. In quanto affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) già assentito ed approvato dagli Enti ed Organi tutori e/o controllori interni ed esterni alla Regione preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati cui è soggetto l'intervento, il progetto esecutivo non potrà prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE. Sono ammesse modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

11. Fermo quanto espressamente previsto dal Capitolato informativo, al cui contenuto si rinvia, tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati:

- a) su supporto cartaceo, in numero di 1 (una) copia oltre alle copie che si rendessero necessarie per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati non già acquisiti o il rinnovo di quelli già acquisiti; le copie dovranno essere prodotte su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 2016, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario;
- b) su supporto informatico, sia nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante sia in formato non modificabile/di stampa, firmati digitalmente, sia in formato CADES (estensione .p7m) sia in formato PAdES (estensione .pdf).

e in ogni caso in formato compatibile con gli standard previsti dal codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, il computo metrico estimativo dovrà essere costituito da un documento unico. La stazione appaltante non accetterà computi metrici estimativi redatti con "fogli di calcolo" (MS Excel o simili), ma unicamente con programmi di contabilità compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante stessa.

La stazione appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta in base alle norme vigenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

Art. 14. Termini per la Progettazione esecutiva

1. Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere completata nei tempi di **120 giorni** naturali e consecutivi.

In applicazione dell'articolo 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso nell'ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione. Qualora il progettista del progetto esecutivo ne ravvisi la necessità, previa informazione al responsabile del progetto, perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del PFTE, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

2. Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP o dalla Direzione lavori, nonché le eventuali controversie tra l'affidatario e i progettisti che devono redigere la progettazione esecutiva. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

4. La scadenza per la progettazione esecutiva è da considerarsi termine inderogabile previsto nel Piano di lavoro e nel Programma esecutivo.

5. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 64 del presente Capitolato e dell'art. 122 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

Art. 15. Verifica e approvazione della progettazione

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023, nel caso di appalti con affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la stazione appaltante predispone la verifica preventiva della progettazione esecutiva redatta dall'aggiudicatario, nonché la sua conformità alla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori.

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti preposti dall'articolo 34, comma 2 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo al PFTE. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

2. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Si intende per:

a) affidabilità:

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) compatibilità:
 - 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

3. Le attività di verifica si svolgono nelle modalità e procedure previste dall'Allegato I.7 artt. 40 e 41 del Codice dei Contratti.

Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Affidatario a cura del RUP.

4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al periodo precedente, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Affidatario senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative. Al riguardo si segnala che il PFTE è stato sottoposto a Conferenza dei Servizi e che ha ottenuto i relativi pareri con esito favorevole. La progettazione esecutiva a carico dell'Affidatario non dovrà pertanto modificare i contenuti del PFTE, né inficiare i pareri degli enti preposti che si sono espressi nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

5. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Affidatario, non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Affidatario medesimo ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Affidatario per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dal PFTE approvato, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.
- g) in ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Affidatario, la stazione appaltante recede dal contratto e all'Affidatario sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a) le spese contrattuali sostenute;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 123 del Codice dei contratti.

6. Se la progettazione è approvata, il progetto esecutivo, corredato della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, è depositato con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16. Pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva

1. Sulla base del compenso determinato, si provvederà al pagamento della quota parte destinata alla progettazione, con le seguenti modalità:

- 40% alla consegna degli elaborati completi del progetto esecutivo;
- 60% dopo esito positivo delle verifiche progettuali ed emissione del verbale di validazione da parte del Rup.

2. In caso di contestazione in ordine a entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte oggetto di contestazione. L'appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo gli importi corrispondenti ai lavori da non eseguire, fatte salve le prestazioni relative alla progettazione già espletate.

4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

5. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario, di cui all'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

6. Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Art. 17. Coperture assicurative - progettazione

1. Al momento della stipula del contratto deve essere presentata alla stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il massimale deve essere di importo pari almeno al doppio del corrispettivo previsto per la progettazione.

2. La polizza, oltre ai danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori o omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare per la stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

3. La garanzia è prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 117 del Codice dei contratti e, qualora non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall'art. 3, comma 5 lett. e) del d.lgs. 13 agosto 2011 n. 138, sarà opportunamente integrata secondo le indicazioni della stazione appaltante.

4. La polizza assicurativa è presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

In caso di raggruppamento temporaneo, la polizza è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 117, comma 13, D.lgs. 36/2023.

5. L'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare la polizza di cui all'art. 117, comma 10, D.lgs. 36/2023, come meglio specificato negli articoli successivi.

Art. 18. Garanzie

a) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della procedura e, dunque, pari a € **1.131.841,49 (calcolata solo sui lavori)**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

b) Garanzia definitiva.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106, D.Lgs.n. 36/2023, la quale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs.n. 36/2023, sarà pari al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa).

2. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento.

5. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

6. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- di obbligarsi a versare direttamente alla Stazione Appaltante, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla stessa;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 117, D.Lgs.n. 36/2023. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. Anche quando, a seguito dell'accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Stazione Appaltante alla restituzione della garanzia definitiva, questa continuerà a restare, in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia, a giudizio della Stazione Appaltante, a tal fine sufficiente.

9. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'Appaltatore, e ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10. La Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

11. Trattandosi di lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 D.lgs. 36/2023, trova applicazione la previsione di cui all'art. 117, comma 11, D.lgs. 36/2023, la quale prevede l'obbligo di stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

c) Integrazioni della garanzia definitiva.

1. In caso di varianti in corso d'opera comportanti un atto aggiuntivo o in caso di lavori complementari, l'Appaltatore deve integrare la garanzia definitiva in relazione al nuovo importo contrattuale.

Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa. Danni

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, prima della firma del contratto è richiesta all'Appaltatore la stipulazione di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali di seguito precisati:

Sezione A – Danni partita 1 - Opere partita 2 – Opere preesistenti partita 3 – Spese di demolizione e sgombero	(importo di aggiudicazione) (importo pari € 300.000) (importo non inferiore al 15% dell'importo di aggiudicazione)
Massimale/Sinistro alla stipula sezione B	<p>Importo: Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000.</p> <p>La copertura deve inoltre comprendere:</p> <p>a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 100.000,00 b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 100.000,00 c) i danni da polvere per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 d) i danni da inquinamento accidentale per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 e) i danni da interruzione di attività di terzi per un importo non inferiore a Euro 100.000,00</p>
durata:	dalla data di inizio dei lavori alla data di sottoscrizione del certificato di fine lavori/accettazione provvisoria oltre 24 mesi per il periodo di manutenzione estesa.

3. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa (schema 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, anche se avvenuta in via d'urgenza, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. La garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.

6. La Stazione Appaltante richiede all'esecutore, ai sensi dell'art. 117, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo. Il tasso d'interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 116, D. Lgs.n. 36/2023.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 117, comma 11, l'appaltatore è tenuto a stipulare, per la liquidazione della rata di saldo, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è fissato nel **30% (trenta per cento) del valore dell'opera realizzata**.

8. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile unico del progetto indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appaltante.

9. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

10. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

11. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto, cioè non più del 10% dell'importo contrattuale.

12. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

13. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la sua colpa o delle persone per le quali esso è tenuto a rispondere.

14. Non saranno altresì riconosciuti all'Appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere cosiddette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera.

15. Le ipotesi sopra disciplinate non autorizzano l'Appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 20. Subappalto

1. Relativamente alla progettazione esecutiva, in ragione delle specifiche caratteristiche del contratto e della natura intellettuale dell'incarico, il subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei Contratti, è escluso. Per le medesime ragioni sopra riportate, ex art. 119, comma 17, D.lgs. 36/2023, in relazione alla progettazione esecutiva, non è ammesso il subappalto a cascata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 3, D.lgs. 36/2023, non è da considerarsi subappalto, l'affidamento di singole prestazioni accessorie o sussidiarie che non richiedono competenze esclusive o certificazioni abilitanti diverse dai requisiti previsti per legge, né le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.

2. Il subappalto dei lavori è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119, D. Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto di seguito riportato e in riferimento in particolare al comma 2 del suddetto articolo in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, per rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Cat.	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Descrizione categoria	Importo lordo (1)	Oneri sicurezza (2)	TOTALE (1+2)	INCIDENZA %	SUBAPPALTO
OG 1	VIII	si	Edifici civili ed industriali	25.722.086,14 €	353.326,70 €	26.075.412,84 €	46,09%	< 50%
OG 11	VII	si	Impianti tecnologici	14.010.118,91 €	192.447,42 €	14.202.566,33 €	25,10%	SI
OS 13	V	si	Strutture Prefabbricate In Cemento Armato	5.581.671,07 €	76.671,60 €	5.658.342,67 €	10,00%	NO
OS 18-A	IV bis	si	Componenti strutturali in acciaio	2.836.366,37 €	38.961,22 €	2.875.327,59 €	5,08%	SI

OS 18-B	VI	si	Componenti per facciate continue	7.663.747,48 €	105.271,66 €	7.769.019,14 €	13,73%	SI
			TOTALI	55.813.989,97 €	766.678,59 €	56.580.668,56 €	100,00%	

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. 36/2023, considerati la complessità dell'opera e il rilevante ammontare dell'importo dei lavori in oggetto, è consentito agli operatori economici riservare alle piccole e medie imprese una quota inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 119, D. Lgs. 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D.Lgs.n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 119, D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, D. Lgs.n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100, D. Lgs. n. 36/2023.

6. Il contratto di subappalto/cottimo, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente: (i) l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; (ii) il CCNL applicato ai lavoratori del subappaltatore; (iii) l'impegno del subappaltatore al rispetto degli obblighi di cui al comma 12 dell'art. 119, D.Lgs n. 36/2023, come meglio sotto specificato; (iv) la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e i costi della sicurezza, pena la nullità del subcontratto.

7. Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore. Al fine della concorrenza del limite massimo subappaltabile (50% dell'importo della categoria prevalente) deve essere computato anche il valore economico di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore e utilizzati dal cottimista per l'esecuzione della lavorazione. Il cottimo è autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto.

8. Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio dell'autorizzazione.

9. Come riportato nella tabella soprastante, il subappalto della categoria prevalente non può superare il 50% della medesima categoria. Per la verifica del raggiungimento della quota massima subappaltabile saranno considerati gli importi di subappalto autorizzati al lordo dell'ulteriore ribasso eventualmente concordato fra Appaltatore e subappaltatore.

10. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel contratto di subappalto, così come nei contratti di sub affidamento, è obbligatoria la previsione di una clausola di revisione prezzi.

11. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. La Stazione Appaltante, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato

una sola volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'autorizzazione al subappalto/cottimo sarà rilasciata tenuto conto delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal subappaltatore in relazione al possesso dei requisiti di ordine tecnico e generale. Qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, emergessero dichiarazioni non veritiere si procederà al diniego o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto/cottimo e alle dovute segnalazioni all'Autorità giudiziaria e all'ANAC.

13. L'autorizzazione al subappalto/cottimo per l'esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencate nel successivo comma 15 sarà concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

14. Ai sensi dell'art.119, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

15. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro e allega copia del subcontratto stipulato (integrato con la clausola relativa al rispetto degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari), dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'assenza di misure di prevenzione ex art. 67, D. lgs. 159/2011 o di iscrizione nella white-list competente per territorio e di iscrizione alla C.C.I.A.A. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del subcontratto.

16. Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, l'Appaltatore deve indicare, oltre alla tipologia del mezzo noleggiato, il numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario. Nelle comunicazioni di fornitura con posa in opera, l'Appaltatore deve indicare dettagliatamente la fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale fornito e della relativa posa.

17. L'affidatario deve acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

18. Ai sensi dell'art. 21, l. 646/82, è vietato all'Appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, sotto pena di denuncia all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di appalto.

19. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell'Appaltatore:

- a. la trasmissione al RUP, prima dell'inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;
- b. la trasmissione al RUP della documentazione di cui all'art. 90 e allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ufficio competente;
- c. la trasmissione al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto ai fini della verifica di idoneità del piano stesso, prima dell'inizio dei lavori.

20. Se durante l'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore o il cottimista è gravemente inadempiente, l'Appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente allontanamento del contraente.

21. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione delle caratteristiche degli interventi da eseguire le lavorazioni subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, per evitare parcellizzazioni eccessive delle lavorazioni medesime nonché aggiuntivi frazionamenti dell'attività, in modo da rafforzare il controllo in cantiere, garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori e per prevenire infiltrazioni criminali.

22. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista e ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 2 del predetto articolo, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi di cui all'art. 119, comma 11 D.lgs. 36/2023; il Direttore dei Lavori individua, in sede di contabilità, ad ogni stato di avanzamento lavori, le prestazioni effettuate dal subappaltatore/cottimista e dal titolare di subcontratti, le quali dovranno essere confermate, mediante idonea dichiarazione, dall'Appaltatore e dal subappaltatore/cottimista/titolare di subcontratti. In mancanza della predetta dichiarazione, la Stazione Appaltante sospende i termini per l'emissione del certificato di pagamento, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.

23. La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l'avvenuta presentazione della prescritta

documentazione ad opera dell'Appaltatore.

24. L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 6 del predetto art. 119.

Qualora il subappaltatore/cottimista e il titolare di subcontratti rinunciassero espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, inserendo a tal fine specifica clausola nel subcontratto, l'aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore/cottimista e il titolare di subcontratti in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il RUP chiederà all'Appaltatore la presentazione, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore stesso, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista/titolare di subcontratti.

25. Il contraente principale e il subappaltatore, inoltre, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di violazione delle norme contrattuali e di gravi inadempimenti (gravi ritardi, vizi costruttivi, violazioni in materia di sicurezza, violazioni previste a carico dell'Appaltatore nel presente capitolato e nel contratto da intendersi previste anche in capo al subappaltatore) la Stazione Appaltante provvede a diffidare le imprese assegnando un termine al subappaltatore per adempiere. Qualora il subappaltatore non ottemperasse, la Stazione Appaltante avrà titolo a revocare l'autorizzazione rilasciata per l'esecuzione delle opere in subappalto o cottimo. Rimane pertanto in capo all'Appaltatore l'obbligo di porre rimedio alle inadempienze del subappaltatore.

Art. 21. Attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 53, l.190/2012, sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2. Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo dell'operatore economico subcontraente cui intende affidare lo svolgimento di attività rientranti nel precedente elenco e che lo stesso è regolarmente iscritto nella *white-list* presso la prefettura competente per territorio. Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile unico del progetto almeno 10 (dieci) giorni prima dell'esecuzione della prestazione. La Stazione Appaltante, qualora verificasse la mancanza dell'iscrizione nella *white-list*, negherà immediatamente la possibilità di avvalersi dell'operatore economico indicato.

Art. 22. Contratti e attività che non costituiscono subappalto

1. Per i contratti e le attività che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2 e 3, D. Lgs. n. 36/2023 si applica la disciplina posta in tali disposizioni, anche con riferimento agli adempimenti in esse previsti da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

Art. 23. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del presente C.S.A., nello schema di contratto, e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

2. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravviene nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

a) oneri e obblighi generali:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal presente Capitolato speciale d'appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

b) oneri e obblighi organizzativi:

- il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa/i turni di lavoro, per tutta la durata dell'appalto;
- la realizzazione di tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la redazione degli atti e la loro presentazione all'autorità competente relativamente alle opere in cemento armato (art. 4, L. 1086/1971, art. 63 e 64 del DPR 380/2001 e normativa regionale in materia), agli impianti meccanici (D.M. 37/2008, L. 615/1966, Circ. Min. 73/1976), all'impianto elettrico (D.M. 37/2008);
- provvedere alla produzione della documentazione tecnica relativa ai materiali certificati in classe REI utilizzati, conformemente a quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi, redatta sulla modulistica prevista dalle norme stesse e sottoscritta da tecnico abilitato nonché di una relazione dello stato finale, sempre a cura di tecnico abilitato, per quanto attiene le opere di prevenzione incendi eseguite. A tal fine la stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore tutta la documentazione progettuale già trasmessa al Comando Provinciale dei VV.F.. Il predetto tecnico incaricato dall'appaltatore provvederà altresì a notificare nelle forme prescritte la dichiarazione introdotta dal D.P.R. 37/1989, nonché l'ottenimento del CPI e il deposito della SCIA.

c) oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

- l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi;
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
- il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
- la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del direttore dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione, anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione;
- l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del direttore dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d'arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
- in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione;
- le spese relative alle pulizie quotidiane ed occasionali delle eventuali aree di lavoro interessate dal transito di terze persone collegate alla normale attività istituzionale dell'Amministrazione ed alle misure precauzionali necessarie a garantirne l'incolumità;

d) misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità:

- l'allestimento, a propria cura e spese, di tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal D. Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992;
- la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa fossero tali da interferire il regolare utilizzo della viabilità, i dovuti accordi in merito con il direttore dei lavori;
- l'assunzione, nei casi di emergenza dell'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di un tanto il direttore dei lavori;

e) oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:

- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo;

f) oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
- per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto di intervento;
- la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
- relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
- elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell'opera «così come realizzata» (*as built*);
- le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

g) oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

- l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti

comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
- l'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l'appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all'interno dell'area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l'appaltatore provvederà a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l'Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;
- il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per l'esecuzione e la fruibilità dell'opera;

h) oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

- la produzione, al direttore dei lavori ed al RUP, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, che verranno ordinate dal direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal direttore dei lavori o dall'organo di collaudo o dalla stazione appaltante, su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare, sia per le prove obbligatorie (da pagarsi con le somme a disposizione accantonate a tale titolo nell'ambito del quadro economico) sia per quelle aggiuntive (a carico dell'appaltatore), è fatto comunque obbligo, a cura e spese dell'appaltatore, di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato come di seguito descritto. Spetta all'insindacabile giudizio del direttore dei lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato speciale d'appalto o sia richiesto dal direttore dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

i) altri oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore:

- la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;
- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo indicato dal direttore dei lavori;
- le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, come prescritto dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito veicolare debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli eventuali pilotaggi e ripari che dovessero occorrere;
- l'assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispetto

all'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi alternativi;

- il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti lungo i tratti stradali interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione, sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell'appaltatore;
- la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, sul tessuto sociale e sul paesaggio;

j) obblighi speciali- rinvenimenti e brevetti

1. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della stessa direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese e saranno accompagnate, dove non meglio identificato il luogo e l'orientamento del fermo immagine, da planimetrie riportanti luogo e puntamento dell'obbiettivo fotografico.

2. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'Allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici del direttore dei lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti Autorità. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

3. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente». Nel caso la stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

k) oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore nella produzione, gestione e trasmissione dei contenuti informativi

1. L'appaltatore, per l'esecuzione dell'appalto e durante tutto il periodo di svolgimento dello stesso, nel rispetto delle regole fissate nel Capitolato informativo e nel Piano di Gestione Informativa (PGI) e fermo restando ogni altro obbligo ivi previsto:

- a) esegue le prestazioni di produzione, gestione e trasmissione dei contenuti informativi, mediante il ricorso alla struttura informativa identificata e specificata in attuazione di quanto previsto nel Capitolato informativo;
- b) rispetta le scadenze e le date individuate nel Piano di consegna generale delle informazioni (MIDP) approvato dalla stazione appaltante in sede di PGI. L'appaltatore dovrà informare tempestivamente la stazione appaltante di ogni rischio o problematica che possa avere un impatto sulle scadenze di consegna delle informazioni. L'appaltatore prende atto che la revisione del MIDP approvato avrà luogo solo qualora e nella misura in cui il rispetto delle scadenze risulti impedito da circostanze non imputabili all'appaltatore medesimo. L'appaltatore dovrà in ogni caso porre in essere, con la massima diligenza e tempestività, tutte le attività ed i rimedi necessari od opportuni per recuperare o comunque minimizzare gli effetti di eventuali ritardi;
- c) rispetta le misure di sicurezza previste riguardo a riservatezza, integrità, accessibilità, conseguenze di eventuali perdite o accessi non autorizzati alle informazioni, contenute nel PGI approvato dalla stazione appaltante; adottare ogni azione necessaria o opportuna affinché tutta la catena di fornitura rispetti, a sua volta, le medesime misure;
- d) rispetta le procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati definita ai sensi del Capitolato informativo;

2. L'appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso dei dispositivi, del software o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali, modelli informativi, marchi e diritti d'autore).

L'appaltatore manleva la stazione appaltante – nel modo più ampio, senza eccezioni o riserve ed in ogni tempo – da ogni, pretesa o molestia che i titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente appalto, dovessero avanzare.

Si precisa che è in capo l'Appaltatore la restituzione a scadenze che verranno tra le parti condivise in funzione anche del completamento delle attività ma con una frequenza non superiore a 4 mesi dei modelli BIM federati degli AS Built, la cui mancata consegna costituisce un elemento per la somministrazione della penale parziale così come riportato all'art 73

I) custodia del cantiere e cartello di cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero almeno 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque rispondenti ai tipi dell'immagine coordinata dell'Amministrazione, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 24. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione degli stessi.

Art. 25. Trattamento retributivo dei lavoratori

In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto è applicato il Contratto Collettivo Nazionale edile OG1 e metalmeccanico OG11 in vigore o altro contratto collettivo indicato dall'Appaltatore nella propria offerta previa verifica della equivalenza delle tutele.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per l'osservanza da parte di quest'ultimo delle anzidette norme nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tale responsabilità solidale dell'Appaltatore con il subappaltatore si esplica altresì in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

L'Appaltatore è tenuto a collaborare con il DL nell'ambito della verifica periodica da quest'ultima svolta circa il possesso e la regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista con riguardo a quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 4/1953 e dal DURC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 e ss, del D.Lgs. n. 276/2003, l'Appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (ai fini del pagamento di ogni SAL) alla Stazione Appaltante specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, a comprova della regolarità retributiva e della corretta e corrente effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o da altro professionista abilitato ai sensi di legge.

Art. 26. Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile), assicurativi e antinfortunistici ai sensi dell'art. 119 co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante precisa che le Autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, ambiente, fisco, sono:

a. INPS

- b. INAIL
- c. A.S.L.
- d. CASSA EDILE
- e. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- f. ENTE SCUOLA
- g. ARPA
- h. AGENZIA DELLE ENTRATE

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di formazione e addestramento. In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 27. Responsabilità tecnica e rappresentanza dell'Appaltatore. Direttore Tecnico di Cantiere. Domicilio e firma atti

1. Esecuzione delle opere e responsabilità dell'Appaltatore.

L'impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel progetto a base di gara e nel presente Capitolato Speciale per dare completi e ultimati i lavori; l'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

2. Rappresentanza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tale persona per tutta la durata dell'appalto deve:

- sostituire l'Appaltatore nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, nonché prendere decisioni su qualsiasi problematica che debba insorgere durante i lavori;
- ricevere e far eseguire gli ordini verbali e/o scritti impartiti dalla direzione lavori o dal RUP;
- firmare tutti i documenti contabili; la sua firma è valida tanto quanto quella dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 ai fini del presente articolo, l'Appaltatore s'intende il legale rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla committenza anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare tempestivamente, in caso di cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per tale ragione spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

L'Appaltatore deve notificare all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'Appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di proporre alla **direzione del cantiere un tecnico (direttore tecnico di cantiere)**, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.

L'Appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'amministrazione e alla direzione dei lavori

entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del cantiere;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterrati, le demolizioni, le prevenzioni antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Il direttore tecnico di cantiere, avente i requisiti di cui all'art. 25 allegato II.12 del D.lgs 36/2023, ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza dei piani di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché del piano operativo di cui al D.Lgs. 81/2008. Lo stesso coincide, inoltre, col responsabile della condotta dei lavori. Qualora il direttore tecnico di cantiere fosse un soggetto esterno all'Appaltatore, la nomina deve avvenire mediante atto pubblico.

L'amministrazione, con atto del responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro può imporre all'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per tale ragione spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il responsabile unico del progetto, su motivata indicazione del Direttore dei Lavori ovvero sentito il medesimo, ha facoltà, previa contestazione all'Appaltatore, di disporre l'allontanamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per incapacità, grave negligenza o indisciplina, in particolare in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto di tutti gli elaborati progettuali.

In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli articoli del presente capitolato.

Oltre alla nomina dei tecnici suddetti, l'Appaltatore deve individuare il capo cantiere avente i requisiti necessari in relazione alla tipologia di opera da eseguire.

L'Appaltatore assicura che il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) sia adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. In corso di esecuzione del contratto, il Direttore dei Lavori verificherà la specifica formazione ricevendo dall'Appaltatore adeguata documentazione (come previsto al paragrafo 3.1.1 dell'Allegato al d.m. 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica).

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Con il termine *luogo* si intende il territorio della Regione Piemonte. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. Le comunicazioni tra amministrazione e Appaltatore dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta e spedite con mail, p.e.c. o a mani proprie. Le comunicazioni eseguite con modalità difformi da quelle citate non produrranno effetti.

Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra indicate deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante e accompagnata dalla pertinente documentazione.

La Stazione Appaltante riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta come soggetto autorizzato a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto e conseguenti documenti contabili. La cessazione o decadenza dall'incarico di tale soggetto, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Su istanza motivata dell'Appaltatore, corredata da procura notarile, la Stazione Appaltante può autorizzare, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al libro II, parte V, titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 36/2023 la sostituzione dei soggetti incaricati a sottoscrivere gli atti relativi al contratto nonché a sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

1.4 INIZIO DEI LAVORI

Art. 28. Consegna e inizio dei lavori

1. Termine per la consegna.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. Dopo la suddetta approvazione, il Responsabile unico del progetto autorizza il Direttore dei Lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire comunque non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla predetta approvazione.

La consegna dei lavori è disciplinata all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In applicazione dell'Allegato II.14 art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, su richiesta del RUP, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, il Direttore dei Lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a. all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b. all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:

- a) il programma di esecuzione dei lavori delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone responsabili;
- b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'Appaltatore nonché il benessere del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di sua competenza.

Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al Responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro. L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.

Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti da questo Capitolato e in particolare dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi dovuti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il Responsabile unico del progetto non autorizza la consegna dei lavori ed impone all'Appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni consecutivi e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell'aggiudicazione.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e dell'eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento.

La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore nella forma stabilita al successivo comma 2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori.

A consegna intervenuta, l'Appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:

- il cantiere è stato installato;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
- sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegna un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso da parte della Stazione Appaltante delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura

comunque non superiore alle seguenti percentuali:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000,00 €.
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000,00 €.
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000,00 €.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per l'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'Appaltatore, per il mancato accoglimento dell'istanza di recesso e la tardiva consegna dei lavori deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità previste del presente Capitolato.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore la sospensione non può durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Processo verbale di consegna.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile unico del progetto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera la richieda è ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 32 del presente CSA.

3. Differenze riscontrate all'atto della consegna.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al Responsabile unico del progetto, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il Responsabile unico del progetto, acquisito il benessere del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il Direttore dei Lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine

non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità prescritte nel presente Capitolato.

4. Consegna di materiali da un Appaltatore ad un altro.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'Appaltatore subentrante. Qualora l'Appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

Art. 29. Consegna frazionata

1. Le disposizioni sulla consegna di cui all'articolo precedente si applicano pure alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 dell'articolo precedente si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 30. Termine per l'ultimazione dei lavori

1. L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni n. 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A., in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. In particolare, sono stati ricompresi 60 giorni/anno meteorologicamente sfavorevoli. Per tali ragioni, non verranno concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potrà anche fissare scadenze intermedie.

4. Il Cronoprogramma lavori del PFTE posto a base di gara, che dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore secondo quanto riportato al successivo articolo, dovrà anche contenere specifiche indicazioni, valutate dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma nel Programma Lavori dallo stesso elaborato, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative, sulla base del cronoprogramma allegato al PFTE posto a base di gara, e che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza del termine per la ultimazione dei lavori comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo articolo specifico. Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall'art. 28 del Cap. Gen.

Art. 31. Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori un dettagliato programma di esecuzione dei lavori entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori e, comunque, prima dell'inizio effettivo dei lavori.

2. Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere elaborato in relazione alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e conforme alla WBS sviluppata in sede di pGI almeno al 5° Livello di sviluppo mettendo quindi in evidenza non solo la categoria di lavoro (es opere civili) ma anche la subcategoria (es controsoffitti); tale programma deve illustrare l'avanzamento cronologico mensile dei lavori e contenere tra l'altro la produzione media giornaliera. Per ogni lavorazione, deve riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con il cronoprogramma di progetto, le obbligazioni

contrattuali e l'offerta tecnica e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento. Tale programma esecutivo, controfirmato, verrà assunto come cronoprogramma di dettaglio di quello di contratto e ad esso le parti (nel rispetto e conformemente alle competenze di legge) si atterranno. Il programma dovrà essere accompagnato dalla curva di produzione (curva ad S) sviluppata per tutta la durata del cantiere, in modo da poter valutare preventivamente anche la decorrenza preventiva delle scadenze degli stati avanzamenti lavori che attestino il raggiungimento della quota del 10% così come stabilito all'art50 comma 1. La Curva ad S determinerà, inoltre, il valore di avanzamento della produzione calcolato per ogni milestone per ogni fabbricato e rispetto alla quale verrà calcolata l'applicazione della eventuale penale da applicare. Sarà compito della Direzione Lavori o da parti terza nominata dalla Committente (a solo titolo di esempio Alta Sorveglianza) valutare in funzione dell'avanzamento dei lavori di richiedere all'Appaltatore, l'aggiornamento del Cronoprogramma qualora vengano individuati ritardi che richiedano la necessità di individuare azioni successive di accelerazione. Le determinazioni di risorse aggiuntive da parte dell'Appaltatore per mettere in atto il piano di recupero non potranno in nessun modo essere richiamate dall'Appaltatore come motivazione di variante.

3. L'Appaltatore dovrà con periodicità mensile presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.

4. Il programma di esecuzione dei lavori approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal cronoprogramma originario di appalto dei lavori.

5. Il programma di esecuzione dei lavori, concordato con la direzione lavori, ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'Appaltatore senza che sia necessario emettere specifico ordine di servizio. In caso di modifiche al programma di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare l'aggiornamento allo stesso nei tempi richiesti dal Responsabile unico del progetto. Qualora l'aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applicherà la penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo nella consegna del documento.

6. Qualora l'Appaltatore proponesse delle modifiche al programma di esecuzione dei lavori, queste dovranno essere formalmente accettate dal Direttore dei Lavori. Per qualunque variazione al programma di esecuzione dei lavori l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

6-bis. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dovrà essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto d'appalto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
- d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

7. In ogni caso, il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano operativo di sicurezza.

8. Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le aree di intervento ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall'interesse pubblico.

9. L'Appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze dei rimedi e dell'aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

10. Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato. Non sono compresi invece i periodi di inattività conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie, eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.

11. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo specifico del presente Capitolato, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le

soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applicano le norme vigenti in materia di sospensione dei lavori.

12. L'appaltatore redige il **Piano per i controlli di cantiere** nel corso delle varie fasi dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 4 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti.

13. L'appaltatore redige il **Piano di qualità di costruzione e di installazione** ai sensi dell'art. 32, comma 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo della fase esecutiva. Il piano è approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Art. 32. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma esecutivo, o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per l'iscrizione di riserve, per l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

4. Le sospensioni dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 121 D.lgs. 36/2023, le sospensioni sono disposte dal RUP, previo parere del collegio consultivo tecnico.

Sono da intendersi «circostanze speciali» ex art. 121, comma 1, D.lgs. 36/2023 i ritrovamenti archeologici, bellici o di interferenze non segnalate.

Art. 33. Piano di sicurezza e di coordinamento

Il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), in conformità alle previsioni dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008, è stato redatto, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera a dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

2. Il PSC potrà essere integrato/adequato in fase di predisposizione del progetto esecutivo e, al pari di tutti gli elaborati del progetto esecutivo stesso, sarà sottoposto, prima dell'approvazione, alla verifica ex art. 42 D.lgs. 36/2023 ed alla validazione da parte del RUP, ai sensi del presente Capitolato.

Art. 34. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può, in ogni caso, presentare all'atto di redazione del progetto esecutivo al CSP incaricato ovvero al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri è subordinato all'approvazione della Stazione Appaltante.

Art. 35. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro il termine previsto per la "consegna" dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il CSE deve verificare la conformità del POS al PSC e comunicare alla stazione appaltante, l'esito di tale verifica per la fase di autorizzazione, in caso di subappalto ovvero in caso di subaffido per cui non è prevista l'autorizzazione.

2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 20 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 36.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 36. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33 del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 34 del presente capitolato.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo 36, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

1.5 ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 38. Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche

1. L'accettazione dei materiali è disciplinata dall'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione ("PAN GPP") e dal CSA e dagli ulteriori documenti di gara.
3. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, Direzione artistica e della Stazione Appaltante, anche in seguito a specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del Direttore dei Lavori, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo (se previsto) dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'Appaltatore.
5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 (sessanta) giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta al Direttore Lavori la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, atti a dimostrare l'equivalenza prestazionale dei materiali proposti ai tipi dei materiali indicati in progetto.
6. Il Direttore dei Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
7. PRINCIPI DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH): l'Appaltatore deve garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do Not Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare al DL e Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

Art. 39. Requisiti particolari per l'esecuzione dei lavori

1. Le prestazioni relative a **trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti** dovranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. I concorrenti sprovvisti dei requisiti previsti dovranno subappaltare tali prestazioni, nei limiti di cui all'art. 20 del presente Capitolato speciale d'appalto, avendone dichiarato l'intenzione in sede di offerta.
2. Le eventuali prestazioni relative alla **bonifica da ordigni bellici, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori e i cui costi saranno a carico della S.A., fatto salvo la necessità di una primaria esecuzione di lavorazioni indispensabili per l'esecuzione della bonifica stessa**, dovranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015, n. 82 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa. Laddove si rendesse necessario provvedere alla Bonifica da ordigni bellici, i concorrenti sprovvisti dei requisiti previsti dovranno subappaltare tali prestazioni nei limiti dell'art. 20 del presente Capitolato speciale d'appalto, avendone dichiarato l'intenzione in sede di offerta.
3. In presenza di **impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37** una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Qualora l'appaltatore non sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla suddetta normativa, e nei limiti di legge, egli dovrà:
 - a. affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
 - b. garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte;
 - c. pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 sempre dello stesso decreto.

4. In presenza di **materiali contenenti amianto (MCA)**, in relazione alle operazioni di bonifica, qualora l'appaltatore non sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa in materia, egli dovrà, nei limiti di legge, affidare l'esecuzione dei lavori di bonifica ad Impresa autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del MATTM per attività di bonifica classificate alle categorie 10A e/o 10B.

Art. 40. Verifica del rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e del Subappaltatore

Con riferimento alla progettazione

1. La Stazione appaltante ha la facoltà di effettuare verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante incontri, relazioni scritte o altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'appaltatore possa opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

Allo scopo principale di consentire una valutazione congiunta del processo progettuale nel suo divenire e, all'occorrenza, una decisione congiunta sulle problematiche che venissero a maturare nel corso del processo progettuale medesimo, si prevedono 2 (due) riunioni obbligatorie al mese di cui almeno 1 (una) in presenza presso la sede della stazione appaltante (Vercelli, via Duomo n. 6) con la produzione di documentazione atta a dimostrare l'avanzamento delle prestazioni e le scelte progettuali operate.

L'appaltatore si impegna, in ogni caso, a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni, presso la sede della stazione appaltante senza che ne derivino ulteriori oneri per la stazione appaltante medesima.

2. È facoltà della stazione appaltante accertare in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compreso di procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento contrattuale.

3. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto

1. Il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122 del d. lgs. n. 36/2023;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto dei dettami del D.Lgs.n.36/2023;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;

f) redige processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Il Direttore dei Lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Il Direttore dei Lavori svolge, anche senza preavviso, tutti i controlli ritenuti necessari per verificare che le opere siano eseguite regolarmente, in conformità al progetto e ai documenti contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 41. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art.121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 42. Sospensioni ordinate dalla Stazione Appaltante

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e nell'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. Ai sensi del comma 3 dell'art. 121, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

2. Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo. A tal fine, esso cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine di individuare gli interventi utili a correggere eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, di fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto o per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo il D.L. assegna un termine all'Appaltatore che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare il regolare andamento dell'appalto.

3. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121 del D. Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale. Il verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore, deve riportare i gironi di effettiva sospensione ed il nuovo termine contrattuale.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare per iscritto il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

7. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a $\frac{1}{4}$ (un quarto) della durata

contrattuale dell'appalto o, comunque, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi complessivi, si applica quanto indicato dal comma 5 del citato art. 121.

8. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna. Dell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo.

Fermo quanto indicato al precedente capoverso, quest'ultimo non ha diritto allo scioglimento del contratto né alla corresponsione di alcuna indennità qualora i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale per causa non imputabile alla Stazione Appaltante e indipendentemente dal maggior tempo impiegato per il compimento dell'opera.

Salvo che per il caso di sospensione dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori e pertanto verrà aggiunta a tale data.

9. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiederne la proroga ai sensi e nei modi di cui all'art. 121, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 43. Ultimazione dei lavori

1. Con il termine "ultimazione lavori" nel presente C.S.A. si intende il compimento dell'opera nel suo complesso (data finale).

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel capitolato speciale di appalto e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo provvisorio di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, secondo quanto previsto agli articoli successivi.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 e smi.

Art. 44. Modifiche variazioni e varianti in corso d'opera dei lavori e nuovi prezzi

A) Modifiche dei lavori.

1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera modifiche al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile unico del progetto.

Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il Direttore dei Lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al Responsabile unico del progetto, l'esecuzione immediata di modifiche ai sensi della vigente normativa. Tali modifiche sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del Responsabile unico del progetto, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. In sede di verifica può esserne valutata l'autorizzazione.

Le modifiche ai lavori possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023.

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a)

del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. modifica sostanziale della consistenza dei luoghi a seguito delle attività di demolizioni e strip out che non potevano essere previste in fase di redazione di progetto e/o attività di due diligence e che possano causare consistenti cambiamenti delle soluzioni tecniche previste a progetto PFTE, che producano variazioni nell'esecuzione dei tempi e costi oltre il valore del 10% del corrispettivo. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà, su suo insidicabile giudizio, procedere a una rimodulazione del contratto richiedendo all'Appaltatore delle azioni di value engineering con lo scopo dell'allineamento del budget rispetto ai valori originariamente pattuiti in sede di contratto;
- b. modifica di destinazione d'uso dell'edificio con un valore superiore al 5% della superficie di SL che determini un impatto anche nella natura delle soluzioni civili architettoniche strutturali ed impiantistiche e che richiedano un intervento di richiesta di autorizzazione agli Enti terzi.
- c. richieste di interventi che possano eccedere in termini di impatto di investimento il 5% del valore del quadro economico dei lavori affidati al netto degli oneri della sicurezza. In tal caso, l'Appaltatore sarà obbligato a valutare, in stretto coordinamento con la stazione appaltante e i Progettisti che hanno sviluppato la progettazione di PFTE, il valore economico derivante, nonché le soluzioni progettuali proposte perché le stesse risultino sempre coerenti con le autorizzazioni urbanistiche edilizie nonché degli Enti chiamati alla loro deliberazione, assicurando il minore impatto possibile sul programma lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, comma 7, D. Lgs. n. 36/2023 che determinano una maggiore spesa, contenuta in un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, con copertura della spesa nel quadro economico di progetto, purché non sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6, D. Lgs. n. 36/2023 e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante.

Rientrano, inoltre, nelle modifiche non sostanziali anche quelle disposte dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale preventivamente comunicate al RUP; tali modifiche non comportano una preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

I contratti possono parimenti essere modificati ai sensi dell'art. 120, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 e la maggiore spesa trova copertura nel quadro economico di progetto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. 36/2023, qualora l'importo delle modifiche rientri nel limite di 1/5 dell'importo del contratto di appalto, alle prestazioni oggetto di modifica saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal contratto; in tal caso, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Le modifiche al progetto approvato non possono in ogni caso eccedere il 50% dell'importo contrattuale iniziale salvo in caso di errori od omissioni progettuali, nel qual caso si applica quanto previsto al successivo par. B) del presente articolo. Al superamento del predetto importo, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova procedura alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate nel presente Capitolato.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche, è demandato al Responsabile unico del progetto, che provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di modifica sono comunque approvate dalla Stazione Appaltante, sempreché non alterino la sostanza del progetto.

I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla Stazione Appaltante dall'inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà di altre stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda le modifiche di cui all'art.120, D. Lgs. n. 36/2023 gli ordini di modifica sono dati per iscritto dal Direttore dei Lavori.

2. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare modifiche dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del

contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite, il Responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile unico del progetto, si intende manifestata e acquisita la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli artt. 212 e 213, D. Lgs. n. 36/2023.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 120, D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al Direttore dei Lavori eventuali modifiche migliorative e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie risultanti restano a favore della Stazione Appaltante. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al Responsabile unico del progetto unitamente al proprio parere. Il Responsabile unico del progetto, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali pareri/autorizzazioni da parte dell'Appaltatore, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

4. La Stazione Appaltante può variare, in casi di interesse pubblico o di forza maggiore, alcune delle migliori proposte dall'Appaltatore totalmente o parzialmente (sia in fase di stipula del contratto che in fase di esecuzione) facendo realizzare altre opere, utilizzando gli elenchi prezzi presi a riferimento per la redazione del PFTE e del progetto esecutivo, appartenenti a qualunque categoria di lavoro del presente capitolato, quantificate senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Nel caso in cui alcune migliori proposte dall'Appaltatore siano al di fuori dei criteri posti a base di gara, la Stazione Appaltante, qualora non interessata all'esecuzione delle stesse, può procedere alla detrazione, nel certificato di pagamento in occasione del primo stato d'avanzamento utile, della somma pari all'importo delle migliori (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso offerto).

5. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori.

B) Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali.

6. Qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie modifiche che sotto il profilo economico eccedano le soglie di cui all'art 120, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, in conformità all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023.

In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti.

Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, si valuteranno nell'ordine:

a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella

redazione del PFTE;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, le quali verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e, ove non comportino maggiori spese rispetto al contratto, approvati dal Responsabile unico del progetto. Ove comportassero maggiori spese rispetto all'importo di contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile unico del progetto prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 45. Penali in caso di ritardo o inadempimento. Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,5 per mille (uno virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale.

2. Il valore complessivo della suddetta penale non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite, ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

3. La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

4. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile unico del progetto, sentito il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, ove nominato.

5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del presente Capitolato;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) mancato rispetto del termine previsto per la progettazione esecutiva.

6. La penale irrogata ai sensi del comma 5, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

7. La penale di cui al comma 5, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 5, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

8. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o inadempimento.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

10. Ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.

Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 46. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 giorni

naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

2. Inoltre l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori e sulle scadenze intermedie inderogabili ovvero sulle scadenze intermedia esplicitamente statuite nel programma esecutivo dei lavori superiore al 20% del tempo contrattuale, determina la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 45, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto ai termini contrattuali e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 47. Documentazione tecnica e materiali di rispetto

1. Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter redigere il certificato di collaudo provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, l'Appaltatore dovrà trasmettere, in particolare, quanto segue:

- schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/1990 e UNI 90/1938), distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i prodotti marginali ai sensi del D.P.R. n. 246/1993)
- documenti di identificazione e rintracciabilità di materiali e componenti;
- manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;
- registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;
- certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti ufficiali;
- disegni as-built delle opere edili e strutturali realizzate;
- disegni degli impianti tecnologici as-built, con il rilievo esatto del percorso delle reti e il posizionamento delle apparecchiature.

modello BIM "as built" aggiornato e dettagliato rispetto ad ogni modifica gestita in fase di cantiere.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle relative prestazioni di lavoro, l'Appaltatore dovrà consegnare al D.L. tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e dei rivestimenti protettivi, CERT.REI e DICH. PROD. a forma di tecnico antincendio abilitato, certificazioni relative all'avvenuto controllo e omologazione e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell'Appaltatore medesimo, al fine di consentire al Committente di richiedere il certificato di agibilità e la contestuale presentazione della SCIA finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni dei lavori come realmente eseguiti ed essere forniti in triplice copia.

3. Sarà cura e onere dell'Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tutte le serie di materiale di rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato, la quantità minima è pari al 2% della quantità messa in opera.

L'Appaltatore dovrà pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalità tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per consentire al Direttore Lavori la redazione dei documenti di cui all'art. 116, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, nonché per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera totale o per addivenire alla eventuale consegna anticipata.

La Stazione Appaltante qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023.

Art. 48. Presa in consegna anticipata

1. Ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico (se previsto);
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.
4. A decorrere dalla data della presa in consegna anticipata le attività di manutenzione, conduzione e la responsabilità sulle opere prese in consegna ricadono sull'ente che ha preso in carico l'opera. Identicamente questa prescrizione vale per quanto concerne tutte le spese derivanti dalle utenze attive che a far data dalla presa in consegna sono di competenza dell'ente. Fino a tale data le spese di tutte le utenze e dei consumi (corrente elettrica, gas, acqua) riferiti all'immobile – che pertanto non rientrano nelle spese per le utenze del cantiere – sono a carico dell'Appaltatore.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.

1.6 CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 49. Documenti di contabilità. Valutazione e misura dei lavori. Lavori a corpo. Riserve

1. Per i documenti di contabilità si applica quanto previsto dall'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. L'appalto è da liquidarsi a corpo con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni; pertanto, a fini contabili, non si procederà a misurazioni, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute a regola d'arte e idonee all'uso. L'Appaltatore riconosce di avere effettuato in fase di procedura di gara tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione di fatto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta. Il D.L. si riserva di non inserire nella contabilità del relativo SAL le lavorazioni effettuate in palese discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, se non preventivamente concordate con il D.L. stesso.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione, con precisione e tempestività, dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'Appaltatore contenuta nel presente CSA e nel contratto di appalto, il D.L., in base al principio di costante progressione della contabilità, provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari passo con l'esecuzione dell'opera, affinché possa sempre:

- rilasciare i SAL entro il termine fissato nel presente articolo e nel contratto, ai fini della emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni, per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;
- promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali approvvigionati nel cantiere non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono (cfr. art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023):

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori;
- c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le

domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nel presente CSA e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento entro i successivi sette giorni, trasmettendolo alla Stazione Appaltante previa verifica della regolarità dell'Appaltatore (ad esempio verifica DURC, regolarità retributiva e versamento IRPEF lavoratori dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per l'emissione del mandato di pagamento, che deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta) dall'emissione del certificato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

e) il conto finale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

- a. il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d. gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e. gli ordini di servizio impartiti;
- f. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice D.Lgs.n. 36/2023;
- k. gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- l. tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori e potrà essere effettuata, a richiesta della Stazione Appaltante, senza oneri aggiuntivi per la stessa, attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice D.Lgs. n. 36/2023, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall'elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi,

- ecc., affinché siano pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
 - per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.
3. Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta l'obbligo per la Stazione Appaltante di darne ordinazione all'Appaltatore.
4. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità o della qualità, anche se migliorativa rispetto a quanto previsto per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.
5. I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.
6. Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate.

Art. 50. Gestione delle contestazioni e riserve

1. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestività della loro iscrizione ed esplicazione, quantificazione, decadenza), il D.L. e l'Appaltatore si attengono alla disciplina prevista dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non costituiscono riserve:

- a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d. le contestazioni circa la validità del contratto;
- e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b. l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal PFTE;
- d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel

momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 51. Accordo bonario

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nello specifico, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del sopracitato articolo.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente /organo decisionale della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, potrà essere adito il giudice ordinario.

7. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

8. Resta fermo che nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Direttore Lavori.

Art. 52. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori nei limiti e alle condizioni di legge e risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità essendo pertanto impossibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono computati con i prezzi di elenco, oppure con nuovi prezzi formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 53. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Per gli eventuali manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, essi sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 57 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, come stabilito per la quota "fornitura" nelle analisi dei prezzi ovvero per la quota "fornitura" desumibile dall'elenco prezzi allegato al contratto.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 57, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Art. 54. Anticipazione del prezzo

1. Si applica l'art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore dovrà inoltrare specifica richiesta alla Stazione Appaltante, per ottenere l'erogazione dell'anticipazione al 20% dell'importo di contratto, con allegato il cronoprogramma tecnico-economico che attesti modalità, importi e tempi di esecuzione dei lavori per la somma anticipata. L'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Nell'ambito di applicazione dell'art. 125 comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, il ritardo imputabile all'Appaltatore, che implica la restituzione dell'anticipazione, è determinato con il criterio previsto da questo Capitolato per la risoluzione intimata a causa del grave ritardo dell'Appaltatore.
3. Il recupero progressivo dell'anticipazione da applicare nel certificato di pagamento all'importo spettante all'Appaltatore ad ogni stato d'avanzamento lavori, avverrà nella percentuale pari al rapporto tra la percentuale di anticipazione e la differenza tra l'unità e il rapporto tra il cinquanta per cento dell'importo delle opere nella categoria prevalente e l'importo di contratto, oltre che il rapporto tra l'importo delle opere scorponabili e l'importo di contratto dei lavori, applicato all'importo spettante all'Appaltatore ad ogni stato d'avanzamento lavori.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia dichiarato, in sede di offerta, nessun lavoro da subappaltare o cedere in cottimo il recupero progressivo dell'anticipazione, da applicare nel certificato di pagamento, avverrà proporzionalmente all'importo di ogni stato d'avanzamento lavori.

Art. 55. Prestazioni in economia

È fatto divieto all'Appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dal Committente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi.

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi e utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi e utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni effettuate in economia, l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comunque non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo a una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi unitari di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali e utili applicate nei prezzi di appalto e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

La Stazione Appaltante può altresì far eseguire in economia a terzi, opere o provviste relative ai lavori appaltati non comprese nel contratto; l'Appaltatore in questi casi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori le somme di cui il D.L., previa autorizzazione del RUP, abbia ordinato la corresponsione sulla base di regolari note o fatture delle prestazioni effettuate, ritirando formale quietanza di pagamento.

Sulle somme anticipate è dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Art. 56. Strumenti elettronici di contabilità

La contabilità dei lavori, così come previsto dall'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla Stazione Appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della Stazione Appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'Appaltatore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio e in contraddittorio con l'Appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal RUP, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

1.7 PAGAMENTI

Art. 57. Pagamenti in acconto. Rata di Saldo

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 49-ss., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al-**10% del corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori** (oltre IVA), nel rispetto del minimo della rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Per le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo in acconto, nonché per i relativi controlli e adempimenti ai fini del pagamento, si applicano il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 125, e le disposizioni da esso richiamate o presupposte.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore e di cui alla premessa e), a seguito emissione dello stato di avanzamento lavori e del Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto, che certificherà lo stato di avanzamento dei lavori svolti, con pagamento entro 30 gg. d.f.f.m.

Le fatture, fino alla concorrenza massima dell'importo indicato nel presente accordo dovranno essere intestate all'Amministrazione.

Esse dovranno riportare il CUP, il codice identificativo di gara (CIG) e gli estremi del contratto, l'oggetto e il finanziamento di cui al DM 729/2024. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dall'emissione della fattura previa verifica delle regolarità contributive e fiscali previste per legge. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione dell'appalto; tali cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte alla Stazione Appaltante.

4. Ai sensi del d.m. 25 giugno 2021, n. 143, in applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, d.l. 76/2020, n. 76, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento, unitamente alla fattura, l'Appaltatore dovrà allegare l'attestazione di congruità del costo della manodopera riferita al cantiere in oggetto, nonché un documento contenente sia l'indicazione del codice univoco di congruità che il codice di autorizzazione, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l'impossibilità della Stazione Appaltante di accettare la fattura e procedere al pagamento.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.

5. La fatturazione dell'impresa avrà luogo solamente fino alla concorrenza del 90% del valore contrattuale in base agli stati avanzamento descritti precedentemente. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato come descritto nel presente articolo e ad avvenuta acquisizione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, di tutte le fatture quietanzate relative ai subappaltatori.

6. Per le modalità e il termine di pagamento della rata a saldo del corrispettivo, nonché per i relativi controlli e adempimenti ai fini del pagamento, si applicano il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 117 e 125, e le disposizioni da esso richiamate o presupposte.

7. Ai sensi dell'art. 117 comma 9, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e smi, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile.

8. Il conto finale è redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Esso deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Se l'appaltatore non firma il conto finale dei lavori nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale dei lavori si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale dei lavori.

9. L'emissione del certificato di collaudo provvisorio è subordinata alla consegna, da parte dell'appaltatore al RUP, della documentazione finale completa – come eventualmente corretta e/o integrata secondo le indicazioni e le prescrizioni che verranno fornite dalla direzione dei lavori che ne verifica la conformità e la coerenza – relativa ai lavori eseguiti (certificazioni materiali impiegati, dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e manutenzione, ecc.), sia in formato cartaceo che in formato digitale, quest'ultimo compatibile con gli strumenti e i programmi in uso presso la stazione appaltante, così come nei tipi previsti dal Capitolato informativo.

Art. 58. Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati nei precedenti articoli si applicano le disposizioni poste

dagli artt. 5 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in tema di interessi moratori.

2. Tali termini si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione dei documenti necessari per le verifiche e i controlli di legge, provenienti da soggetti terzi.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 59. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È ammessa la revisione prezzi di contratto ai sensi dell'art 60, D.Lgs. n. 36/2023.

2. La revisione prezzi si applica nel caso in cui si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento all'elenco prezzi del PFTE.

3. La S.A. procede a verificare la variazione del costo del contratto con cadenza trimestrale.

Quando, in occasione della verifica di cui sopra, si realizza la condizione di cui al comma 2, il D.L. provvede all'accertamento e lo comunica al RUP e all'appaltatore.

4. Le modalità di regolazione dell'importo in aumento o in diminuzione, dovuto a titolo di revisione prezzi, sono disciplinate dall'All. II.2-bis del D.lgs. 36/2023.

Art. 60. Pagamento diretto della Stazione Appaltante e obblighi di tracciabilità finanziaria

Ferma restando la disciplina del pagamento diretto della Stazione Appaltante, posta dall'art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, tutti i pagamenti di quest'ultima e dell'Appaltatore a favore del subappaltatore e del subcontraente sono soggetti all'art. 3, L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 61. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo il D.Lgs. n. 36/2023 e il presente Capitolato.

2. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall'art. 120, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 6 del relativo allegato II.14.

Art. 62. Verifiche, collaudo e garanzie

1. Il collaudo, secondo l'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità individuati dall'Allegato II.14, per il quale il termine può essere elevato sino ad un anno, e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorso i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo (se presente) e in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, così come previsto dall'art. 116 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alla data di emissione del collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, è effettuato ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità

eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria definitiva così come previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

In sede di collaudo, il Direttore dei Lavori:

a) fornisce i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Il Collaudatore, all'emissione del certificato di collaudo, potrà anche procedere a trattenere dalla rata di saldo importi a titolo cautelativo in attesa dell'esito positivo dei collaudi stagionali impiantistici. All'esito positivo dei suddetti collaudi, accertato dalla Direzione Lavori, il Responsabile unico del progetto, sentito il Collaudatore, procederà allo svincolo degli importi trattenuti a titolo cautelativo.

In base all'art. 117 c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale previa emissione del certificato di pagamento è, in ogni caso, subordinata all'emissione e sottoscrizione del Certificato di collaudo provvisorio e al deposito della fideiussione a garanzia della rata di saldo.

Art. 63. Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto sono integralmente sottoposti alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quella posta nell'art. 3, l. 136/2010.

1.8 TUTELE E CONTROVERSIE

Art. 64. Risoluzione del contratto

1. Come specificato agli artt. 14 e 46 del presente Capitolato, costituiscono cause di risoluzione del contratto ex art. 122, comma 4, D.lgs. 36/2023 il ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi nella consegna della progettazione esecutiva e nell'ultimazione dei lavori nonché il mancato rispetto delle scadenze intermedie esplicitamente stabilite dal programma esecutivo della progettazione esecutiva e nel programma esecutivo dei lavori, per una durata superiore al 20% (venti giorni naturali consecutivi ogni cento) del tempo contrattuale.

2. Premesso quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V

del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

7. L'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le attività demandate al Direttore dei Lavori e all'organo di collaudo (se previsto) in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato

10. Al di fuori delle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122, il contratto potrà altresì essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nelle seguenti ipotesi:

- a) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% (dieci per cento) previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- b) intervenuta mancanza, nei confronti dell'appaltatore, durante la vigenza del contratto, dei requisiti di ordine generale richiesti nel Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e smi;
- c) cessione da parte dell'appaltatore del contratto, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e smi);
- d) subappalto non autorizzato o violazione delle norme regolanti il subappalto;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancata approvazione del progetto esecutivo per ragioni imputabili al Progettista che l'ha redatto;
- i) conseguimento da parte dell'appaltatore di un ritardo nella consegna del **Piano di lavoro** di cui all'art. 11 del presente Capitolato speciale d'appalto di **oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** rispetto al termine indicato al medesimo 11;
- j) conseguimento da parte dell'appaltatore di un ritardo nella consegna del **Piano di Gestione Informativa (PGI)** di cui all'art. 12 del presente Capitolato speciale d'appalto di **oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** rispetto al termine indicato al medesimo art. 12;
- k) quando l'appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

- l) quando l'appaltatore modificasse la composizione del Gruppo di lavoro indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- m) in caso di reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale di appalto o delle disposizioni impartite dal Direttore Lavori riguardo alle modalità ed ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposto dagli stessi provvedimenti;
- n) in caso di gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- o) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto si espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

Art. 65. Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
3. L'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

Art. 66. Esecuzione o completamento dei lavori nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 216, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023, acquisendo il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la Stazione Appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.
3. Per i contratti in corso di esecuzione, all'impresa che ha depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 67. Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale – Collegio consultivo tecnico

Ai sensi dell'art. 215 D.lgs. 36/2023, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente contratto, trattandosi di appalto avente ad oggetto lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2, in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà delle parti.

Il collegio consultivo tecnico è costituito da 3 (tre) componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza professionale nel settore di riferimento.

Art. 68. Foro competente ed esclusione dell'arbitrato

1. Per la definizione di tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore riguardanti il rapporto contrattuale e gli atti che lo disciplinano, è competente – in via esclusiva e inderogabilmente – il Foro di Torino
2. Resta escluso l'arbitrato.

1.9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69. Disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore deve:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro "Edilizia" o altro contratto collettivo indicato nell'offerta che presenti equivalenza di tutele;
- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

2. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del certificato di collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori, compresi i costi della sicurezza, una ritenuta dello 0,50% e, se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo e previa acquisizione della regolarità contributiva degli esecutori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di segnalazione alla Stazione Appaltante, da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di ritardo o di inadempienze nel pagamento, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile unico del progetto a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante corrisponde, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare comunicando l'entità dell'inadempienza nei confronti del personale che ha operato in cantiere, affinché la Stazione Appaltante possa trattenerne nei successivi pagamenti le somme anticipate.

7. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile unico del Progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

8. Rimane in facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi del

personale, di valersi sulle garanzie prestate dall'Appaltatore, con contestuale obbligo del medesimo di procedere all'immediata reintegrazione delle medesime. Eventuali detrazioni o sospensioni dei pagamenti, per cause imputabili all'Appaltatore, non consentono a questi di opporre eccezioni, né richiedere risarcimenti dei danni.

9. L'Appaltatore deve rispettare e far rispettare da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, compreso l'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008.

10. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti l'Appaltatore manleva la Stazione Appaltante dell'eventuale corresponsabilità.

11. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori, cottimisti e prestatori d'opera a questi assimilati, copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39, l. 9 agosto 2008, n. 133, nonché i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere, di cui possono anche verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro.

12. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

13. La violazione degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 71. Impegni dell'operatore economico

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici dovranno assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro "Metalmecanici-Industria", "Edile" o altro contratto collettivo indicato in offerta che presenti equivalenza di tutele, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

2. Inoltre, l'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della stessa direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese e saranno accompagnate, dove non meglio identificato il luogo e l'orientamento del fermo immagine, da planimetrie riportanti luogo e puntamento dell'obbiettivo fotografico.

Art. 72. Rinvenimenti

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

3. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 73. Brevetti di invenzione

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

2. Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 74. Osservanza regolamento UE sui materiali

1. La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

2. L'Appaltatore, il progettista, il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

5. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo di provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano in via generale le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. 49/2018.

6. In ogni caso:

- a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore

- dei lavori;
- b) l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal progetto esecutivo; in quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
 - c) ove l'esecutore non proceda alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio;
 - d) anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo;
 - e) l'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nel progetto esecutivo, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite;
 - f) nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
 - g) gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale;
 - h) la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

6. La stazione appaltante provvederà a sua cura e spese alle eventuali espropriazioni ovvero all'eventuale acquisizione in concessione delle aree necessarie alle **occupazioni permanenti** per la realizzazione delle opere da eseguirsi. L'appaltatore provvederà invece a sua cura e spese a tutte le **occupazioni temporanee o definitive** che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal direttore dei lavori, per le cave di prestito e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.

Art. 75 – Riferimenti di legge e rispetto delle norme ambientali

1. Si richiamano le disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D.Lgs 152/2006.

2. A tal riguardo si specifica quanto segue:

Rifiuti

L'appaltatore è il produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività.

I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice "CER".

Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all'esterno dell'area di cantiere.

Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque. Al termine dei lavori ogni rifiuto dovrà essere rimosso.

L'appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sotto propria responsabilità ed a proprie spese.

L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della direzione dei lavori e/o della stazione appaltante, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle prestazioni tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Contaminazione del suolo e delle acque

L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo o delle acque superficiali o sotterranee.

In particolare dovrà tenere ogni contenitore di prodotti potenzialmente pericolosi per l'uomo o per l'ambiente (p.es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al coperto, su superfici impermeabilizzate.

Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno, quindi, essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad adeguati impianti di depurazione.

Eventuali serbatoi o contenitori di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti all'interno di bacini di contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti.

Rumore

L'appaltatore si impegna a non produrre rumori o vibrazioni inutili ed a minimizzare il rumore prodotto nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Art. 76. Clausola di chiusura e rinvio

Per ogni altro profilo non disciplinato in questo Capitolato e negli altri atti dell'appalto, nonché in caso di contrasto con le clausole o prescrizioni contenute in tale Capitolato e in tali atti, comunque si applicano e prevalgono le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, oppure le disposizioni delle leggi che rispetto a tale decreto legislativo sono speciali, a completamento o a integrazione.